

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1208/78 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1978

che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1126/78<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1127/78<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2742/75 può essere istituito un prelievo all'esportazione per i prodotti della voce 11.08 A II della tariffa doganale comune quando i prezzi sul mercato mondiale per le rotture di riso superano i prezzi d'entrata diminuiti della restituzione alla produzione;

considerando che con regolamento (CEE) n. 2007/75<sup>(5)</sup>, la Commissione ha stabilito le modalità d'applicazione di un prelievo all'esportazione per i prodotti amidacei; che l'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che detto prelievo è istituito quando si sia constatato che il prelievo all'importazione per le rotture di riso è inferiore 3 UC/t all'ammontare della restituzione alla produzione valida per il mese in corso e che la media dei prelievi valida durante i 15 giorni consecutivi seguenti è inferiore di almeno 3 UC/t alla media della restituzione alla produzione valida durante i detti 15 giorni;considerando che il prelievo all'esportazione deve essere uguale, per tonnellata di prodotto di base, alla differenza fra la restituzione valida il giorno della fissazione di tale prelievo e la media dei prelievi all'importazione applicabili nei sette giorni precedenti quello dell'entrata in applicazione; che tale differenza deve essere moltiplicata, per i prodotti amidacei in questione, per i coefficienti che figurano nella colonna 4 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 2744/75<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2560/77<sup>(7)</sup>;

considerando che la restituzione alla produzione per le rotture di riso destinate alle fabbricazioni dell'amido è stabilita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2742/75;

considerando che il prelievo all'esportazione deve essere fissato una volta alla settimana; che esso è modificato soltanto nel caso in cui l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2007/75 comporti un aumento o una diminuzione superiore a 0,8 UC/t di prodotto di base;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete delle Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che l'applicazione dell'insieme delle disposizioni citate sopra ai prezzi sul mercato mondiale delle rotture di riso tenero e ai prelievi all'importazione induce ad istituire un prelievo all'esportazione per il prodotto che figura nell'allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il prodotto che figura nella tabella allegata al presente regolamento, i prelievi all'esportazione previsti all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) 2742/75 sono fissati come indicato in detta tabella.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 3 giugno 1978.

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup>. 11. 1975, pag. 57.<sup>(4)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 203 del 1<sup>o</sup>. 8. 1975, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup>. 11. 1975, pag. 65.<sup>(7)</sup> GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1978.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

—  
*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 2 giugno 1978, che fissa i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso**

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievo all'esportazione
11.08 A II	Amido di riso	20,11